

La relazione extraconiugale non giustifica la revoca della donazione

Cassazione civile sez. III Ordinanza 20 giugno 2022 n. 19816

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza suindicata, osserva come non basti ad integrare ingiuria grave (tale da legittimare la revoca della donazione per ingratitudine) la mera circostanza della relazione extra coniugale.

La pronuncia trae origine dalla causa con cui la moglie ha agito contro il marito per sentire revocare per ingratitudine alcune donazioni indirette effettuate dalla stessa al marito.

L'ingiuria grave veniva ravvisata nella relazione extraconiugale che il marito aveva intrattenuto con la cognata (moglie del fratello dell'attrice) relazione sviluppatasi all'interno dell'azienda di famiglia in cui lavoravano entrambi i coniugi. In primo grado Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo provata sia l'ingiuria grave che le donazioni indirette effettuate dalla moglie in favore del coniuge.

Anche la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado, osservando tra l'altro che l'elemento dell'ingiuria grave non potesse essere ravvisato puramente e semplicemente nell'adulterio ma che, nella specie, erano state le modalità con cui l'adulterio era stato perpetrato a determinare la gravità dell'ingiuria (relazione con la cognata in un contesto che andava a minare, oltre che la stabilità del rapporto coniugale, anche quella familiare, dato che la scoperta del tradimento era divenuta nota anche ai dipendenti ed ai colleghi, con un ulteriore pregiudizio per la dignità della moglie).

La sentenza della Corte di Appello è stata oggetto di ricorso per cassazione, rigettato dal Supremo consesso .

Il quale tuttavia, nella propria motivazione, ha correttamente rilevato come non basti ad integrare ingiuria grave il mero adulterio, ma ha ritenuto - con valutazione che non si presta a essere sindacata in sede di legittimità - che la circostanza che l'adulterio fosse maturato all'interno del nucleo familiare ristretto dei due coniugi e il fatto che si fosse sviluppato nella cornice di un comune ambiente lavorativo valessero a connotare in termini di gravità l'offesa all'onore patita dalla moglie e ad evidenziare nel marito un atteggiamento di noncuranza e di assenza di rispetto nei confronti della dignità della moglie;